

LAVOROdi **ALBERTO BORTOLETTO****D.L. 105/2021, Green pass e stato di emergenza***Tutte le disposizioni contenute nel nuovo decreto conseguenti alla continua diffusione degli agenti virali da Covid-19.*

Con l'arrivo della stagione estiva e con essa un leggero calo dei contagi da Covid-19 erano aumentate le speranze di poter godere di una maggiore libertà in questa calda estate.

Nell'ultimo mese, però, si è registrato un notevole incremento dei nuovi positivi e le restrizioni iniziano a farsi sempre più numerose.

Per limitare la diffusione del virus nel periodo in cui le persone tendono a spostarsi maggiormente (anche a causa delle tanto attese ferie), si è resa necessaria la pubblicazione del nuovo **D.L. 23.07.2021, n. 105** nel quale, in primis, è stata disposta la **proroga dello stato di emergenza fino alla data del 31.12.2021**.

Per i datori di lavoro e per tutte le attività economiche, produttive e sociali si ricorda che sono necessari **tutti gli accorgimenti utili a prevenire o a ridurre il rischio di contagio** (uso della mascherina, utilizzo del disinfettante per le mani, distanze di sicurezza, etc.); è però necessario anche che le riunioni vengano effettuate garantendo il rispetto delle distanze di almeno un metro di sicurezza tra i partecipanti.

All'art. 9 del suddetto decreto viene disciplinata la **proroga dal 1.07.2021 al 31.10.2021 delle tutele a favore dei lavoratori fragili**. Per questa categoria preme segnalare, però, che non è stata prevista l'equiparazione dei giorni di assenza dal servizio, per i lavoratori per i quali non è possibile lo svolgimento dell'attività in modalità agile, ai giorni di ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.

Tra le disposizioni previste e tra le questioni più discusse del momento c'è quella relativa all'obbligo del cosiddetto "**Green Pass**", o certificazione verde, utile ad attestare se un soggetto è stato sottoposto alla vaccinazione completa contro il Covid, se ha contratto il virus ed è guarito completamente o se è stato effettuato un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

Proprio questo certificato garantirà, nel futuro prossimo, lo svolgimento delle regolari attività per un individuo. A partire dalla data del **6.08.2021**, infatti, alcune attività consentono l'accesso solamente alle persone munite di certificazione. Tra le attività interessate troviamo i servizi di ristorazione che effettuano il servizio al tavolo al chiuso, luoghi di spettacolo, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, centri benessere, sagre e fiere, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò e i concorsi pubblici.

Tali disposizioni vengono applicate all'interno della zona bianca, gialla, arancione e rossa, ma sono esclusi dall'assoggettamento coloro che non rientrano nella campagna vaccinale per motivi di età o quelli esclusi sulla base di idonea certificazione medica.

Qualora tali disposizioni venissero violate, si è passibili di **sanzioni** ai sensi dell'art. 4 D.L. 19/2020; a decorrere dalla terza violazione, è prevista la chiusura totale dell'attività per un periodo variabile da 1 a 10 giorni.

Infine, per il **settore di eventi e spettacoli aperti al pubblico** è richiesta la preassegnazione dei posti a sedere e il rispetto della distanza di un metro sia per il personale occupato, sia per gli spettatori e si può accedere solamente tramite presentazione del c.d. Green Pass.

Ancora una volta non è prevista la riapertura di attività che generalmente si svolgono all'interno di **sale da ballo e discoteche**.